

## ALIQUEUTE IRAP 2019

REGIME E CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE E DELIBERE ATTUATIVE	ALIQUEUTE 2019
<b>Riduzione generalizzata dell'1,22% dell'aliquota ordinaria</b> di cui all'art.16, c. 1, D.Lgs. n. 446/97	Art. 1, c. 8 LP 21/2015 (riduzione 1,22%)	<b>2,68%</b>
<b>Ulteriore riduzione dello 1,08% dell'aliquota ordinaria per soggetti che attuano staffette generazionali:</b> soggetti che presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale almeno pari al 95% del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente, e che attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono – a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo – la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo	Art. 1, c. 8, LP 21/2015 (riduzione 1,22%) cumulata con art. 1, c. 9, lett. a) LP 21/2015 (riduzione 1,08%)	<b>1,60%</b>
<b>Ulteriore riduzione del 2,68% dell'aliquota ordinaria per l'incremento dei livelli occupazionali:</b> soggetti che presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5% e almeno pari ad una ULA delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b) della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta	Art. 1, c. 8, LP 21/2015 (riduzione 1,22%) cumulata con art. 1, c. 9, lett. c) LP 21/2015 (riduzione 2,68%)	<b>0%</b>
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese <b>entro il 31/12/2017</b> nel territorio provinciale <b>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014</b> da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/97	Art. 12, c. 2 ter, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni) Art.4, c. 5, LP 18/2017	<b>0%</b>
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese <b>entro il 31/12/2017</b> nel territorio provinciale <b>a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2013</b> da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/97	Art.12, c. 2, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni) Art.4, c. 5, LP 18/2017	<b>0%</b>

<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese <b>entro il 31/12/2017</b> sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/1997 <b>che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione</b> , garantendo i livelli occupazionali	Art.12, c. 2 bis, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni) Delibera attuativa 20/09/13 n. 1969 Art.4, c. 5, LP 18/2017	<b>0%</b>
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese nel territorio provinciale <b>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017</b> da soggetti di cui all'art. 16, co 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 446/97 (*)	Art.4, c. 1, LP 18/2017	<b>0%</b>
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese nel territorio provinciale <b>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017</b> da soggetti di cui all'art. 16, co 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 446/97 <b>che attuano progetti di sviluppo aziendali comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione</b> , garantendo i livelli occupazionali (*)	Art.4, c. 2, LP 18/2017	<b>0%</b>
<b>Maggiorazione d'aliquota nella misura massima per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco</b> di cui all'art.110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	Art.12, c. 2.1, LP 25/2012 (aliquota maggiorata nella misura massima nazionale)	<b>4,82%</b>
<b>Riduzione generalizzata dell'1,22%</b> per i soggetti che esercitano attività di imprese <b>concessionarie</b> diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	Art.16, c. 1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 8, LP 21/2015 (riduzione 1,22%)	<b>2,98%</b>
<b>Maggiorazione d'aliquota dello 0,92% per banche</b> ed altri enti e società finanziari di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 11, LP 21/2015 (maggiorazione 0,92%)	<b>5,57%</b>
<b>Maggiorazione d'aliquota dello 0,92% per imprese di assicurazione</b> di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. c), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 11, LP 21/2015 (maggiorazione 0,92%)	<b>6,82%</b>
<b>Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici</b>	Art.16, c. 2, D.Lgs. 446/97	<b>8,50%</b>
<b>Esenzione ONLUS (*)</b>	Art.4, c. 3, LP 18/2017	<b>Esenti</b>
<b>Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB</b>	Art.15, c. 9, LP 23/2007	<b>Esenti</b>

(\*) Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (legge di stabilità provinciale 2018), le agevolazioni contrassegnate con l'asterisco (\*) sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis").

Per la normativa provinciale aggiornata in tempo reale è possibile fare riferimento alla banca dati del Consiglio provinciale, accessibile al seguente indirizzo:  
<http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>